
Deposito di opere inedite

Qual è la sua utilità?

Per il diritto svizzero, la tutela di un'opera tramite il diritto d'autore non dipende da nessuna formalità: l'opera è perciò protetta dal fatto stesso della sua esistenza. Tuttavia, **quando l'opera non è stata ancora resa pubblica**, conviene, in quanto autore o autrice, premunirsi contro il plagio costituendo una prova dell'antiorità della propria creazione. Il deposito di un'opera presso la SSA risponde a questa preoccupazione.

Esistono tuttavia altre possibilità per difendersi dal plagio, come per esempio:

- effettuare un deposito presso un notaio, un avvocato, una fiduciaria, ecc
- o spedire una copia dell'opera al proprio recapito tramite raccomandata e conservare tale busta sigillata.

Che prova costituisce un deposito alla SSA?

Il deposito effettuato presso la SSA permette di certificare che l'opera contenuta nella busta esisteva alla data del deposito.

Ma attenzione, il solo deposito non costituisce una prova riguardo alla:

- **paternità** dell'opera
L'art. 8 della legge federale sul diritto d'autore (LDA) dispone che è considerato autore o autrice chi è indicato come tale con il suo nome, con un pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima.
È quindi indispensabile che l'autore o l'autrice apponga il suo nome sull'opera oggetto del deposito.
- **qualità dell'opera protetta** dalla LDA
La SSA non verifica se l'oggetto del deposito presenta la qualità d'opera protetta ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1° della LDA, che pone specificatamente come condizione il carattere individuale dell'opera (originalità). Conviene inoltre ricordare che le idee in quanto tali non sono protette dalla LDA.

Che cosa si può depositare?

Qualsiasi opera artistica appartenente al repertorio della SSA (opere drammatiche, drammatico-musicali, audiovisive e multimediali) e creata da almeno un'autrice o un autore membro della SSA può essere oggetto di un deposito. Le altre opere non sono ammesse. Un deposito può inoltre essere rifiutato a causa del suo volume o della sua natura.

Quanto costa depositare un'opera?

Il servizio è gratuito.



Chi effettua il deposito?

Possono presentarsi tre casi diversi:

- **L'opera è depositata dall'autore/autrice stesso/a.**
- **Se l'opera da depositare è un'opera collettiva**
creata in comune da diversi autori ed autrici, uno di essi può incaricarsi del deposito presentando una delega, firmata da tutti gli altri coautori e coautrici, che attesti la loro autorizzazione a effettuare il deposito in loro nome, che siano membri SSA o no.
- **Il deposito è effettuato da terzi:**
anche in questo caso è necessaria una delega che stabilisca chi ha il potere di rappresentare l'autore/autrice.

Quando un autore o un'autrice nomina una persona per rappresentarlo/la, quest'ultima costituisce l'unica interlocutrice della SSA fino ad eventuale revoca dei suoi poteri.

NB: se si desidera depositare un adattamento o una traduzione, non è necessario essere in possesso di una delega dell'autore/autrice dell'opera preesistente. L'adattatore, l'adattatrice, il traduttore o la traduttrice devono invece richiedere l'autorizzazione dell'autore o dell'autrice nel caso sia prevista un'utilizzazione dell'adattamento.

Come si effettua un deposito?

Procedura:

Di solito, il deposito avviene direttamente presso gli uffici della SSA. Il deposito tramite invio postale è tuttavia ammesso. Attenzione: la busta deve contenere una sola opera.

- Deposito presso gli uffici della SSA:
Inserire **una copia** dell'opera nell'apposita **busta fornita dalla SSA**, compilare le rubriche che vi figurano eccetto la casella «data», sigillare e firmare per traverso sul risvolto della busta. La SSA vi apporrà la data, il numero di registrazione del deposito e un sigillo di cera. La SSA consegnerà alla persona che effettua il deposito un attestato di deposito numerato da presentare in caso di ritiro.
- Deposito tramite invio postale:
Se si sceglie questo tramite, il deposito deve essere obbligatoriamente effettuato **nella busta messa a disposizione dalla SSA**, come descritto nel punto precedente, e deve pervenire alla SSA in **una normale busta di spedizione**. Qualsiasi deposito che non rispetti queste condizioni sarà rifiutato. La SSA appone sulla busta la data del giorno di ricevimento della stessa: l'attestato di deposito sarà inviato alla persona che effettua il deposito via posta.

Accettazione delle condizioni del deposito:

Firmando la busta, il/la depositante attesta di conoscere e accettare le condizioni del deposito dell'opera.



Qualche informazione utile:

Una volta chiusa la busta, non è possibile riaprirla per aggiungervi un documento supplementare. Il/la depositante conserva comunque, in qualità d'autore/autrice, la facoltà di modificare la sua opera; l'opera modificata deve fare l'oggetto di un nuovo deposito.

- La SSA richiede all'autore/autrice di depositare o di far depositare una copia della sua opera, e di conservare l'originale in suo possesso.
- È importante comunicare ogni cambiamento d'indirizzo alla SSA.
- Nel caso di un eventuale processo, vi consigliamo di non ritirare la busta dalla SSA, ma di lasciare al tribunale l'incarico di chiederne la presentazione al momento opportuno.

Durata del contratto

La SSA conserva l'opera depositata per cinque anni; durante questo periodo la persona che ha depositato l'opera resta libera di ritirarla in ogni momento su semplice presentazione dell'attestato di deposito. Alla scadenza del contratto, il/la depositante ha 30 giorni per informare la SSA della sua eventuale intenzione di rinnovare il deposito per la stessa durata o di ritirare l'opera depositata. In mancanza di indicazioni da parte del/della depositante, la SSA distrugge l'opera depositata; lo scopo di questa procedura è quello di evitare un inutile mantenimento.

Ciò che si deve ancora sapere

Se alcuni esemplari dell'opera depositata sono destinati a essere messi in circolazione, raccomandiamo di dotarli della menzione «Opera depositata presso la SSA con numero... in data ...».

La sigla © (Copyright), con l'indicazione del nome dell'autore o dell'autrice e della data di pubblicazione, può inoltre essere utile per indicare che l'opera è protetta. Infatti, se è vero che i paesi firmatari della Convenzione di Berna riconoscono la protezione dell'opera dal momento della sua creazione, esistono anche paesi che non ammettono questo principio. Per quelli, fra loro, che sono firmatari della Convenzione universale sul diritto d'autore, l'apposizione della sigla © sugli esemplari dell'opera fa le veci di eventuali formalità previste dalle diverse legislazioni nazionali, e costituisce una condizione della protezione dell'opera.

Infine, quando l'opera è destinata a essere messa in circolazione negli USA, gli autori e le autrici sono invitati a rivolgersi al Copyright Office a Washington, che si occupa della registrazione e del deposito delle opere (Register of Copyrights, Copyright Office, Library of Congress, Washington D.C. 20559-6000).

Informazione per i non-membri: il servizio di deposito delle opere occupa una posizione marginale nella nostra attività di gestione dei diritti d'autore e non comporta un'adesione alla società.